



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Facoltà di Scienze della Formazione
Faculté des Sciences de la Formation

Emanato con Decreto Rettorale n. 8/2012, prot. n. 1059/A3 del 10 febbraio 2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

INDICE

- Art. 1 - Composizione e funzioni della Commissione Didattica
- Art. 2 - Obblighi degli studenti
- Art. 3 - Riconoscimento di CFU per insegnamenti/attività sostenuti
- Art. 4 - Riconoscimento di quote di tirocinio
- Art. 5 - Riconoscimento qualifica “studente serale”
- Art. 6 - Richieste di variazione dei piani di studio
- Art. 7 - Richieste di deroga dalla frequenza
- Art. 8 - Richieste di ricostruzione della carriera

Art. 1 - Composizione e funzioni della Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (di seguito denominata Commissione Didattica) è composta da 3 membri individuati dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione tra i docenti e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, titolari di insegnamento presso il suddetto Corso di Laurea. Ove lo riterrà necessario, la Commissione Didattica potrà chiedere il supporto di un supervisore del tirocinio per formulare i propri pareri sulle richieste di istruttoria.
2. La Commissione viene rinnovata dallo stesso Consiglio di Facoltà ogni 2 anni ed è prevista la sostituzione di singoli suoi membri in caso di motivate dimissioni, trasferimento ad altro Ateneo o sopravvenute incompatibilità.
3. I membri della Commissione Didattica individuano un Coordinatore, che avrà funzione di organizzare l'attività e di garantire il funzionamento della predetta Commissione e di fissarne il calendario delle convocazioni.

4. I membri della Commissione Didattica sono tenuti a rispettare calendari e scadenze fissati dal Coordinatore e a garantire il buon funzionamento della Commissione medesima.
5. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali e in ottemperanza ai vigenti Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà, è funzione della Commissione Didattica valutare le istanze, ed esprimere pareri sulle stesse, presentate dagli studenti in merito alle seguenti materie:
 - a. Richieste di riconoscimento Crediti Formativi Universitari (da ora CFU).
 - b. Richieste di riconoscimento di Crediti di tirocinio.
 - c. Richieste di riconoscimento qualifiche “studente serale”.
 - d. Richieste di variazione dei piani di studio.
 - e. Richieste di deroga dalla frequenza.
 - f. Richieste di ricostruzione di carriera.
 - g. Richieste di riconoscimento CFU per passaggio di Facoltà, trasferimento da altro Ateneo o seconda laurea.
6. Delle riunioni della Commissione Didattica viene redatto sintetico verbale, redatto ad turnum da uno dei componenti.
7. Fatte salve le istanze relative ai prericonoscimenti, per i quali la scadenza è fissata nel bando di ammissione, la Commissione Didattica si impegna a dare risposta alle istanze pervenute dagli studenti non oltre 30 gg. dalla data di protocollo.

Art. 2 - Obblighi degli studenti

Gli studenti che inoltrano istanze alla Commissione Didattica dovranno rispettare i seguenti obblighi.

1. Prendere visione del presente Regolamento, impegnandosi, con dichiarazione scritta, a rispettarne i contenuti e le disposizioni.
2. Compilare le richieste su apposito modulo (allegato 1) corredato da appropriata documentazione, rispondente alle forme ed ai contenuti richiesti negli articoli seguenti. Produrre tempestivamente l'eventuale integrazione di documentazione che la Commissione Didattica potrà richiedere per proseguire e concludere l'istruttoria.
3. Prendere atto, in sede di ritiro degli esiti dell'istruttoria, dei pareri espressi dalla Commissione Didattica attraverso dichiarazione autografa.
4. Eventuali richieste di riesame da parte dello studente dovranno essere compilate utilizzando il modulo apposito (allegato 3) e potranno riguardare esclusivamente eventuali errori materiali o formali della Commissione Didattica (ad es., nel calcolo complessivo dei CFU o il mancato inserimento di attività/insegnamenti per i quali lo studente abbia richiesto riconoscimento). Agli studenti non è data facoltà di entrare nel merito dei pareri espressi dalla Commissione Didattica.
5. I tempi per le istanze di reclamo sono fissati in gg. 30 dalla presa visione degli esiti dell'istruttoria. Decorso tale termine eventuali ricorsi non saranno ammessi.
6. La Commissione Didattica, in accordo con gli uffici amministrativi di Ateneo interessati, si riserva facoltà di procedere di propria iniziativa alla correzione di errori materiali o formali eventualmente riscontrati. Di tali correzioni gli uffici competenti daranno tempestiva notizia agli studenti interessati, ai quali è fatto salvo il periodo di 10 giorni per la richiesta di riesame.

Art. 3 - Riconoscimento di CFU per insegnamenti/attività sostenuti

In ottemperanza e nei limiti delle disposizioni ministeriali, la Commissione Didattica ha facoltà di esprimere pareri sul riconoscimento di CFU per insegnamenti sostenuti presso altri Atenei, nonché per attività di carattere professionale e formativo svolte anteriormente all'immatricolazione. I candidati all'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria interessati al riconoscimento di CFU dovranno seguire il seguente iter.

1. Inoltrare entro e non oltre la data indicata nel Bando di ammissione al Corso di Laurea la richiesta di

istruttoria per il prericonoscimento di CFU mediante apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria studenti; il modulo viene consegnato unitamente a copia del presente Regolamento. Richieste di istruttoria presentate oltre tali termini non verranno prese in considerazione.

2. Contestualmente al modulo di richiesta di istruttoria della Commissione Didattica, i candidati, presa visione dell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del presente Regolamento, dovranno indicare su ulteriore apposito modulo (allegato 2) gli insegnamenti/attività di cui chiedono il riconoscimento. Tale modulo andrà allegato alla richiesta di istruttoria e corredato dagli opportuni certificati rilasciati da Università od Enti competenti. Tali certificati possono essere presentati sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ed in tal caso resi, nella forma prescritta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza della responsabilità penale prevista in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000.

3. Completata l'istruttoria, in ottemperanza ai Regolamenti di Ateneo e di Facoltà, la Commissione Didattica attribuirà ai candidati i CFU maturati, assegnandoli contestualmente all'anno di corso corrispondente. L'iscrizione all'anno di corso è subordinata al superamento della prova di ingresso e al numero di posti eventualmente vacanti negli anni di corso successivi al primo.

4. Successivamente alla prima immatricolazione, non sarà possibile richiedere il riconoscimento di ulteriori CFU, fatti salvi i casi seguenti.

- a. Attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate da questo Ateneo o dal Ministero dell'Università e Ricerca.
- b. Attività svolte nell'ambito di programmi del Ministero dell'Università e Ricerca e dell'Unione Europea per la mobilità degli studenti.
- c. Eccezioni indicate dalla Commissione Didattica in occasione di istruttorie di prericonoscimento crediti.

Art. 4 - Riconoscimento di quote di tirocinio

1. La Commissione Didattica può riconoscere l'adempimento di quote di tirocinio per:

- a. attività di insegnamento presso scuole dell'infanzia o primarie;
- b. attività lavorative in contesti educativi;
- c. analoghe attività svolte per l'ottenimento del diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria o equipollente.

2. I CFU per quote di tirocinio riconoscibili di cui al punto 1a) (attività di insegnamento) saranno computate secondo i seguenti criteri.

- a. Docenti di ruolo e supplenti annuali: fino a 10% di quota di tirocinio per ogni anno scolastico di lavoro svolto come docente di ruolo o supplente annuale. Si considerano "supplenti annuali" i docenti, nominati dagli Uffici Scolastici regionali Provveditore o da un Dirigente di Istituto, con contratti decorrenti dal 1° settembre – o dalla data di convocazione – al 31 agosto o al 30 giugno presso una scuola primaria o una scuola dell'infanzia. Gli studenti che si troveranno in questa posizione all'atto di immatricolazione o la matureranno durante il corso regolare degli studi (quindi escluso l'eventuale periodo di iscrizione in qualità di ripetente o di fuori corso) potranno chiedere il riconoscimento del tirocinio entro il tetto massimo del 50%. Non saranno computati periodi trascorsi in aspettativa.
- b. Supplenti saltuari: potranno chiedere il riconoscimento di quote di tirocinio fino al 5% per ogni anno scolastico in cui si sono maturati almeno gg. 100 di insegnamento, inclusi i periodi di festività e i giorni settimanali di riposo. Sono pertanto esclusi dal computo eventuali periodi intercorrenti fra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto. In forza di tale disposizione, non sono considerati i periodi di disponibilità, i giorni eventualmente impiegati in

scrutini od in altre pratiche amministrative incumbenti sui docenti successivamente al termine delle lezioni. Il tetto massimo di quota di tirocinio riconoscibile è pari al 25%. Le quote di tirocinio potranno essere riconosciute solo per il periodo regolare degli studi.

- c. Docenti a tempo indeterminato e determinato presso scuole primarie e dell'infanzia private, docenti di discipline religiose, sportive ed artistiche presso scuole primarie e dell'infanzia pubbliche. Si applicheranno gli stessi criteri moltiplicati per il coefficiente 0,5.

Gli studenti che si troveranno in una di queste posizioni dovranno corredare la richiesta di istruttoria con certificati di servizio rilasciati dalle autorità scolastiche competenti riportanti le seguenti informazioni:

- denominazione degli Istituti Scolastici;
- data di inizio e data di cessazione del contratto o dei contratti di lavoro per ciascun anno scolastico;
- giorni complessivamente lavorati in ciascun anno scolastico.

Qualora il candidato non presenti certificati di servizio cumulativi, ma singoli certificati di servizio per ogni Istituzione Scolastica, dovrà rilasciare autocertificazione in cui siano riportati i giorni complessivamente lavorati durante ogni singolo anno scolastico, computati secondo i criteri sopraesposti, tenuto conto che i periodi lavorati su cattedre a tempo parziale possono essere computati solo allorché non rappresentino completamenti di orario cattedra.

Le istanze non corredate da certificati di servizio o dichiarazioni sostitutive aventi le sopraindicate caratteristiche non saranno prese in esame. Non saranno inoltre ammessi alla valutazione dei titoli, i singoli contratti di lavoro rimessi in copia o in originale.

Anche di fronte della presenza dei requisiti sopraesposti, non saranno comunque ammesse istanze di studenti privi di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento, fatte salve eventuali richieste di deroga motivate e validate dai supervisori del tirocinio, per gli studenti iscritti al quarto e quinto anno che abbiano maturato tutti i CFU di area pedagogica dei primi tre anni con un profitto non inferiore a 24/30 per ciascun esame e limitatamente ad esperienze professionali nella scuola che avvengano a partire dal quarto anno di frequenza.

3. Gli studenti di cui al punto 1b. (attività lavorative in contesti educativi) potranno chiedere il riconoscimento di quote annue di tirocinio fino al 5% per ogni anno di lavoro svolto sotto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato della durata non inferiore a gg. 365. Non verranno prese in esame istanze presentate da studenti non vincolati da rapporti di lavoro subordinato. Il tetto massimo di quote di tirocinio riconoscibili è fissato al 25%. Resta a insindacabile giudizio della Commissione Didattica la valutazione della congruità della posizione professionale dello studente con la maturazione delle esperienze didattiche ed educative richieste.

4. In fase di prericonoscimento gli studenti di cui al punto 1c. (diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o equipollente) potranno chiedere il riconoscimento di una quota di tirocinio pari al 50% se laureati presso questo Ateneo. In caso contrario la Commissione Didattica si riserva di valutare i singoli casi e comunque entro un tetto massimo di quota di tirocinio riconoscibile non superiore al 25%. Le quote di tirocinio, di cui al presente comma, non potranno essere cumulate con le quote di tirocinio previste nei commi precedenti.

5. Il riconoscimento del tirocinio deve essere richiesto contestualmente alla prima immatricolazione. Per gli anni successivi potranno essere richieste ulteriori quote di riconoscimento di tirocinio (comunque non superiori ai tetti massimi previsti). Tali domande dovranno essere presentate tra il 1° settembre e il 15 settembre di ogni anno e potranno riferirsi esclusivamente alle esperienze maturate dal 30 settembre dell'anno precedente.

6. Per gli anni successivi all'immatricolazione il riconoscimento della quota di tirocinio è vincolata alla costruzione di un progetto da concordarsi con i supervisori del tirocinio. La richiesta dovrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio Supervisione nei primi giorni dalla presa di servizio. Ai supervisori del tirocinio competerà, nei tempi e nei modi da loro determinati, la valutazione finale dell'attività concordata, che si dovrà tradurre in una proposta di riconoscimento di CFU non superiore ai massimali previsti nei commi 2, 3, 4 del presente articolo.

Art. 5 - Riconoscimento qualifica “studente serale”

In conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria prevede l’istituzione di corsi serali per studenti lavoratori cui viene riconosciuta la qualifica “studente serale”. Il riconoscimento della qualifica compete alla Commissione Didattica.

Possono richiedere la qualifica studente serale gli studenti che:

1. si trovano sotto contratto lavorativo di qualsiasi tipologia per un periodo corrispondente al calendario annuale delle lezioni. Fanno eccezione i contratti a progetto privi di una chiara indicazione dei mesi/uomo;
2. svolgono un’attività in proprio, attestata dall’apertura di una partita IVA o dall’adesione ad associazioni di categoria.

La Commissione Didattica può concedere qualifiche di “studente serale” con validità semestrale qualora lo studente, nel periodo di svolgimento dei corsi, si trovi sotto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata non inferiore a 45 giorni.

Non saranno inoltre ammesse istanze per il riconoscimento della qualifica di “studente serale” per quegli studenti che, privi di titolo di studio idoneo all’insegnamento, saranno contattati per supplenze anche di durata non inferiore a 45 giorni.

Eventuali casi che costituiscano situazioni particolari ed eccezionali, verranno portate a discussione, da parte della Commissione Didattica, al Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, che ha potere deliberativo in merito.

La richiesta di riconoscimento della qualifica di “studente serale” deve essere inoltrata entro l’inizio delle lezioni di ciascun semestre o comunque all’inizio dell’attività lavorativa.

Art. 6 - Richieste di variazione dei piani di studio

Alla Commissione Didattica compete l’esame delle variazioni dei piani di studio. Le richieste di variazione devono essere inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

Art. 7 - Richieste di deroga dalla frequenza

Per fondate ed improcrastinabili necessità familiari o di salute gli studenti possono chiedere la deroga dall’obbligo di frequenza delle lezioni, attraverso una motivata istanza alla Commissione Didattica, che valuterà in via insindacabile. In caso di accettazione dell’istanza, lo studente sarà tenuto a contattare il docente interessato per concordare un programma integrativo preferibilmente sottoscritto dal docente, che dovrà pervenire per conoscenza alla Commissione Didattica tramite consegna all’Ufficio Segreteria Studenti. Attività di laboratorio e di stage in ogni caso non sono soggette a deroga dalla frequenza.

Art. 8 - Richieste di ricostruzione della carriera

Gli studenti che intendono riaccendere la propria posizione universitaria dovranno inoltrare le richieste di ricostruzione di carriera alla Commissione Didattica. Le domande dovranno essere inoltrate tra il 1° settembre e il 15 settembre di ogni anno.